

fer



22045/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 10/05/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FRANCESCO MARZANO
- Dott. GIACOMO FOTI
- Dott. UMBERTO MASSAFRA
- Dott. PATRIZIA PICCIALLI
- Dott. LUCA VITELLI CASELLA

- Presidente -
 - Consigliere -
 - Consigliere -
 - Rel. Consigliere -
 - Consigliere -
- SENTENZA N. 762/2012
REGISTRO GENERALI N. 1432/2011

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) **C.J.** N. II **(omissis)**

avverso la sentenza n. 2827/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 26/11/2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/05/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Vito D'Ameliosio*
che ha concluso per *l'inammissibilit  del ricorso.*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

///

W

Ritenuto in fatto

C.J.

ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole, in concorso con altro non ricorrente, dei reati di furto aggravato e porto di coltello, confermando il trattamento sanzionatorio applicato in primo grado (anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa) e rigettando la richiesta di sospensione condizionale della pena " tenuto conto della condizione di clandestino e della mancanza di qualsiasi punto di riferimento).

Con unico motivo di censura il ricorrente contesta la decisione ritenendo immotivato e illegittimo il diniego della sospensione condizionale della pena.

Considerato in diritto

Come è noto, ai sensi dell'articolo 164, comma 1, c.p., la sospensione condizionale della pena è ammessa solo se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133 c.p., il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Tuttavia, ai fini della formulazione del giudizio prognostico richiesto dalla norma, il giudice non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nel citato articolo 133, ma può limitarsi a far menzione di quelli ritenuti prevalenti, sia per negare che per concedere il beneficio (Sezione VI, 8 aprile 2008, Lamouchi).

La motivazione in proposito deve però essere logica e soddisfacente.

Ciò che deve escludersi nel caso di specie laddove il riferimento alla clandestinità è stato unico argomento utilizzato per il diniego del beneficio.

In proposito, questa Corte già si è pronunciata, in casi analoghi, con argomenti pertinenti, chiarendo che è viziata, in quanto del tutto apodittica ed apparente, la motivazione con la quale il giudice neghi i doppi benefici ad un imputato condannato per il reato di furto, trascurandone la condizione di incensuratezza e basando il giudizio negativo semplicemente sulle "precarie condizioni di vita" e sull'apparente mancanza di fonti di sostentamento, tali da dover indurre a ritenere che si trattasse di persona "dedita al crimine per vivere" (Sezione V, 4 ottobre 2007, Pop).

Ancora più pertinentemente, si è escluso che la condizione di clandestinità e, quindi, l'assenza in Italia di fissa dimora e di stabile occupazione lavorativa potesse fondare con assorbente valutazione il giudizio prognostico negativo richiesto per negare il beneficio di cui si trattasse, sul rilievo che sarebbe del tutto arbitrario ricollegare la

Giemme New S.r.l.

pericolosità sociale a detta condizione personale, in assenza di ogni altro elemento concreto (Sezione VI, 10 maggio 2006, Proc. gen. App. Bologna in proc. Milic).

La sentenza va quindi annullata in parte qua per rinnovata e più compiuta valutazione e motivazione sul beneficio della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna. Così deciso nella camera di consiglio del 10 maggio 2011

Il Consigliere estensore

Patrizia Piccialli

Patrizia Piccialli

Il Presidente

Francesco Marzano

Francesco Marzano

